

Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF/2021 (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 29 gennaio 2021)

11 giugno 2021

➤ *Fascicolo 3 – Istruzioni*

- a) alla pag. 74, nella sezione XXIII-B del quadro RQ, al primo capoverso, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite da “31 dicembre 2018”;
- b) a pag. 75, al rigo RQ102, alla fine dell’ultimo capoverso, le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1858”;
- c) a pag. 76, al rigo RQ103, colonna 1, le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1857”, al rigo RQ110, le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1859”;
- d) a pag. 123, nelle istruzioni relative ai codici credito “H1” e “H3”, le parole “, RU10” sono eliminate;
- e) a pag. 126, nelle istruzioni relative ai codici credito “H9”, “I1”, “I2” e “I5”, le parole “, RU10” sono eliminate;
- f) a pag. 127, nelle istruzioni relative ai codici credito “I6” e “I7” le parole “, RU10” sono eliminate;
- g) a pag. 128, nelle istruzioni relative ai codici credito “I8” e “I9” le parole “, RU10” sono eliminate.

28 maggio 2021

➤ *Fascicolo 3 – Modello*

- a) Nel quadro LM, al rigo LM40, dopo la colonna 14 è aggiunta la colonna 15, denominata “Crediti d’imposta artt. 28 e 125 DL 34/2020” e sono rinumerate le colonne successive.

➤ *Fascicolo 1 – Istruzioni*

- a) a pag. 12, all'interno della tabella "data del decesso", la data del 28 febbraio 2020 è sostituita con 28 febbraio 2021;
- b) a pag. 58, al quadro CR, dopo il codice "6" credito d'imposta per riscatto di alloggi sociali, è inserito il seguente testo:

- *"7" credito d'imposta del cessionario per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, previsto dall' artt. 28 del D.L. 34 del 2020.*
- *"8" credito d'imposta del cessionario per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del D.L. 34 del 2020.*

Il contribuente cessionario del credito d'imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, ovvero del credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii, indica nella presente sezione la quota dei predetti crediti, al netto delle compensazioni effettuate, riportando nel rigo RN32, colonna 2, del quadro RN la quota degli stessi scomputabile dall'Irpef. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il soggetto beneficiario dei citati crediti d'imposta (cioè, il contribuente che possiede i requisiti previsti dalla legge), e il beneficiario del credito per il rafforzamento patrimoniale delle imprese riconosciuto agli investitori di cui all'art. 26, comma 4, DL 34 del 2020 o del credito per il monitoraggio degli immobili di cui all'art. 1, comma 118, della legge 160 del 2019 indica invece detti crediti nel quadro RU (utilizzando i rispettivi codici credito H8, H9, I2, H1)."

- c) a pag. 82, al rigo RP36 colonna 4, la colonna "37" è sostituita con "38";
- d) a pag. 124, alla fine del paragrafo RN 32 (crediti d'imposta), alla colonna 2, dopo il "(credito Ape) in colonna 1" sono inserite le seguenti istruzioni: *" - credito d'imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, e il credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii, utilizzati in dichiarazione dai cessionari del credito a scomputo dell'Irpef, indicati al rigo CR31 colonna 2, con i codici "7" e "8";*
- e) a pag. 125, al sesto rigo la colonna "15" è sostituita con la colonna "16";

- f) a pag. 126, al rigo RN35, dopo le parole “rigo RS335 del quadro RS” ed è aggiunta la seguente frase: *“Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40”*.

➤ *Fascicolo 3*

- a) A pag. 44, dopo la colonna 14 del rigo LM40, è inserita la seguente: *“Colonna 15 Il soggetto beneficiario (cioè, il contribuente che possiede i requisiti previsti dalla legge) del credito d’imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii., indica detti crediti nel quadro RU, utilizzando i rispettivi codici credito H8 ovvero H9, e riporta nella presente colonna la quota degli stessi che egli intende scomputare dall’imposta sostitutiva, facendo concorrere detta quota all’importo degli utilizzi ai fini IRPEF da indicare nel rigo RU7, colonne 4 e/o 5. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito degli eventuali scomputi dall’IRPEF effettuati al rigo RN35.”* Conseguente sono rinumerate le successive colonne. Nella colonna 16, dopo il quarto alinea è inserito il quinto, con il seguente testo: *“- il totale dei crediti d’imposta di cui agli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii. esposti dal cessionario degli stessi al rigo CR31, colonna 2, coi codici 7 e 8 in colonna 1.”* Nella colonna 17, la frase “colonne da 1 a 15” è sostituita con la seguente: “colonne da 1 a 16”; Nel rigo LM42 le parole “LM40, col. 16” sono sostituite con le seguenti: “LM40, col. 17”;
- b) a pag. 125, al paragrafo “Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Codice credito H8”, al terzultimo capoverso, dopo le parole “e/o relative addizionali” è inserita la seguente frase: *“in tal caso, indicano l’importo del credito nel quadro CR, rigo CR31”*;
- c) a pag. 126, al primo capoverso, la frase “utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450” è sostituita con la seguente *“del credito nel quadro CR, rigo CR31”*;
- d) a pag. 74, al primo capoverso della sezione XXIII-A del quadro RQ, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite con *“31 dicembre 2018”*.

30 aprile 2021

➤ *Fascicolo 1 – Istruzioni*

- a) Alla pagina 26, dopo l'undicesimo rigo, prima delle istruzioni ai rigi RA1- RA22, . è inserito il seguente testo: <<ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1 il "Codice aiuto 20".>>;
- b) a pag. 95, al rigo RP60, in colonna 2, la rata "100" è sostituita con "110";
- c) a pag. 106, al *primo capoverso*, il testo presente dopo le parole "in corso al 31 dicembre 2020" e fino a "prodotti agricoli", è sostituito dal seguente "in corso al 31 dicembre e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 si applicano i limiti previsti dal comma 576-bis";
- d) a pag. 148 dell'appendice, all'ottavo punto elenco della seconda colonna, prima di "n. 104" sono inserite le parole "-indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 12, comma 1, secondo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020", e al quarto-ultimo punto elenco della seconda colonna, prima di "el Presidente" sono inserite le parole " -indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto d".

➤ *Fascicolo 3 – Istruzioni*

- a) a pag. 37, al rigo LM2, colonna 2, dopo le parole "dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto" è inserito il seguente testo: "vanno indicati in colonna 2 i contributi e le indennità che, in assenza delle citate disposizioni agevolative, sarebbero stati fiscalmente imponibili, e";
- b) a pagina 42, al rigo LM33, colonna 2, dopo le parole "dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto" è inserito il seguente testo: "vanno indicati in colonna 2 i

contributi e le indennità che, in assenza delle citate disposizioni agevolative, sarebbero stati fiscalmente imponibili, e”;

- c) a pag. 129, al paragrafo “Investimenti campione d’Italia Codice credito L2”, il testo del secondo capoverso è sostituito dal seguente: “In deroga al comma 577, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 577-bis.”

26 aprile 2021

➤ *Fascicolo 1 – Modello*

- a) Nell’Informativa Privacy, sezione Responsabile del trattamento, le parole “*sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all*”, sono sostituite con “*è affidata l’elaborazione e l*”; la parola “216/679” è sostituita con “2016/679”; nella sezione Diritti dell’Interessato, è inserito l’indirizzo di posta elettronica: *entrate.updp@agenziaentrate.it*;
- b) Nella sezione II, del quadro RP, nel rigo RP36, è inserita la colonna 5 denominata “Importo Residuo RPF 2019”;
- c) Nella sezione IIIA, al rigo RP49, la parola “Rata” è sostituita con “Detrazione”;
- d) Nella sezione VI del quadro RP, rientrano il rigo RP82 e RP83;
- e) Il campo CR15 col. 3 è sostituito con col.5 ed è inserita la denominazione “*Quota credito ricevuta per trasparenza*”;
- f) Nel rigo RN47, è inserita la colonna 43, denominata “Deduz. Erogazioni Liberali RPF 2019”;
- g) Nel quadro RX, è eliminata la casella RX19 col. 5 e la colonna RX37 col. 5;
- h) Nella sezione II, del quadro RX, la parola “*dichiarazione*” è sostituita con “*dichiarazioni*” ed è stata numerata la pagina 13 del quadro RX.

➤ *Fascicolo 1 – Istruzioni*

- a) a pag. 30, il paragrafo da “L’aliquota agevolata si applica” fino a “19 “Stato di emergenza” è sostituito con il seguente *“L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24/02/1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere barrata la casella di colonna 19 “Stato di emergenza”.*”;
- b) a pag. 33, nelle istruzioni al codice ‘8’, il secondo punto elenco è sostituito dal seguente *“immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per il 2020, se situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 19 “Stato di emergenza”;* nelle istruzioni al codice ‘12’, nel secondo punto elenco, dopo le parole *“deliberato lo stato di emergenza”* sono aggiunte le seguenti *“o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016”;*
- c) a pag. 39, le istruzioni alla colonna 19 (Stato di emergenza), sono sostituite dalle seguenti: *“barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei rigi da RB1 a RB9).”*
- d) a pag. 40, al paragrafo 7. Quadro RC, nel tergo rigo, *“30 aprile”* è sostituito con *“31 marzo”;*

- e) a pag. 42, al codice “2”, la dicitura “nei “tre periodi” è sostituita con “nei cinque periodi” e al codice “9” da indicare nella casella “*Casi particolari*”, le parole “*sono stabilite con apposito decreto. La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di tale decreto*” sono sostituite con “*sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021*”;
- f) a pag. 45, al quart’ultimo rigo, dopo la parola “confermarla”, è inserito: “*Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 non possono essere compilate.*”
- g) a pag. 51, alla “*Sezione V*”;
- a. nel terzo rigo, dopo le parole “*L’importo*” è inserito “*annuale*”;
 - b. nel settimo rigo è infine aggiunto “*e fino al mese di giugno*”;
- h) a pag. 52, nelle istruzioni alla “*Colonna 8 (Reddito da lavoro dipendente)*” è infine aggiunta la seguente frase “*o nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il codice KK o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice WW.*”;
- i) a pag. 52, nel paragrafo “*1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati*”, dopo le parole “*nel punto 479 della Certificazione Unica*” sono aggiunte le seguenti “*e/o indicati nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il codice KK e/o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice WW*”;
- j) a pag. 53, prima del paragrafo “*Rigo C15*”, le parole “*pertanto il riconoscimento dell’agevolazione potrà avvenire solo a seguito dell’emanazione del d.P.C.M. previsto per l’anno 2020*” sono sostituite con le seguenti “*. Per l’anno d’imposta 2020 essa è pari a 582,50 euro (d.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021)*”;
- k) a pag. 56, a colonna 5 del rigo CR15, sono eliminati gli anni 2019 e 2020;
- l) a pag. 58, nelle istruzioni al rigo CR31, nelle istruzioni alla colonna 2, “380” è sostituito con “381” ed è eliminata l’ultima frase della colonna 2 “*se in colonna 1 è stato indicato il codice “6”, indicare l’importo del credito d’imposta spettante;*”
- m) a pag. 59, al paragrafo, spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento, dopo il codice “71” aggiungere “*e 72*”;
- n) a pag. 61, al settimo ultimo rigo, dopo le parole “*La disposizione*” inserire la seguente dicitura “*non*”;

- o) a pag. 62, la tabella Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito, è sostituita con la medesima tabella presente nelle istruzioni del 730/2021, ma con riferimento ai rigli di interesse del modello REDDITI;
- p) a pag. 67, nelle tabelle Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, del 35 per cento e del 90 per cento, il rigo RP10 è sostituito con RP13;
- q) alle pagine 69, 70 e 71, ai codici delle spese, 15, 24, 27 e 28, rispettivamente dopo “locazioni” e dopo “cedolare secca” è inserito “, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario”;
- r) a pag. 75, il rigo RP Totale delle spese sul quale calcolare la detrazione è sostituito dal seguente: *“Rigo RP15 Totale delle spese sul quale calcolare la detrazione. Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19 e/o del 26 per cento, del 30 per cento, del 35 per cento e del 90 per cento.*
- s) a pag. 75, nel rigo RP15, il contenuto della casella 1 e delle colonne da 2 a 8 è sostituito dal seguente

Casella 1: Rateizzazione: Può essere impostata solo se la somma dei campi: RP1 col.1 + RP1 col.2 + RP2 col.1 + RP3 col.1 non è inferiore a 15.494.

Colonna 2: Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito

Se RP15 col.1 non barrata, calcolare:

$SpeseSenzaFranchigia = RP1 \text{ col.2} + RP2 \text{ col.1} - 129$ (ricondere a zero se il risultato è negativo)

$SpeseRP1_RP3 = SpeseSenzaFranchigia + RP3$

Se RP15 col.1 barrata, calcolare:

$SpeseSenzaFranchigia = RP1 \text{ col.1} + RP1 \text{ col.2} + RP2 \text{ col.1} - 129$ ricondere a zero se il risultato è negativo

$SpeseRP1_RP3 = (SpeseSenzaFranchigia + RP3) / 4$

L'importo di RP15 col.2 deve essere uguale a $SpeseRP1_RP3 + RP4 \text{ col.2} + RP5 \text{ col.2} + RP6 \text{ col.2} + RP7 \text{ col.1}$ + la somma delle colonne 2 dei rigli da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 sono indicati i codici 8, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 28, 32, 33 e 99 (per tutti i moduli nei quali sono presenti).

Colonna 3: Totale spese con detrazione al 19 per cento da commisurare al reddito:

E' uguale alla somma delle colonne 2 dei rigli da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 sono indicati i codici da 12 a 18, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, da 38 a 40, 43 e 44

(per tutti i moduli nei quali sono presenti) + RP14 col.3 + RP14 col.4 (per tutti i moduli nei quali sono presenti). Per il codice 29 (Righi da RP8 a RP13) l'importo indicato va diminuito della franchigia di euro 129 (Ricondurre a zero se il risultato è negativo).

Colonna 4: Totale spese con detrazione al 26 per cento da non commisurare al reddito: E' uguale alla somma delle colonne 2 dei righi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 è indicato il codice 62 (per tutti i moduli nei quali sono presenti)

Colonna 5: Totale spese con detrazione al 26 per cento da commisurare al reddito: E' uguale alla somma delle colonne 2 dei righi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 è indicato il codice 61 (per tutti i moduli nei quali sono presenti)

Colonna 6: Totale spese con detrazione al 30 per cento: In relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 30 per cento dovete sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (codice 71 e 72) e riportare il totale nella colonna 6.

Colonna 7: Totale spese con detrazione al 35 per cento: In relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 35 per cento dovete sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (codice 76) e riportare il totale nella colonna 7.

Colonna 8: Totale spese con detrazione al 90 per cento In relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 90 per cento dovete sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (codice 81) e riportare il totale nella colonna 8.”;

- t) a pag. 81, al rigo RP33, al sesto rigo dopo (lavoro autonomo occasionale o altro) è aggiunto: *“Attenzione! Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell'erogazione. Non è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.”;*
- u) a pag. 82, al rigo RP36, dopo la colonna 4, inserire **“Colonna 5 (Importo residuo RPF 2019):** indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 3, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2020; inoltre, al rigo RP39, nell'ultimo punto elenco, dopo il numero “4” aggiungere “e 5”;
- v) a pag. 87, alla colonna 2 dei righi da RP41 ad RP47, infine al secondo punto elenco sono aggiunte le seguenti parole *“e dal 2020 spese per bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%”;*
- w) a pag. 89:

- a. alla colonna 6, dopo le parole “*se in colonna*”, “1” è sostituito con “2”;
- b. alla colonna 7, dopo le parole “*se in colonna*”, “1” è sostituito con “2”;
- x) a pag. 90, nell’esempio n. 1, nella colonna “*Numero rata*”, “8” è sostituito con “9”;
- y) a pag. 93, nelle istruzioni al codice ‘3’, da indicare nella colonna 3 del rigo RP56, le parole “*III C*” sono sostituite da “*IV*” ed è aggiunta la frase “*e ripartita in 5 quote annuali*”;
- z) a pag. 95, nella tabella “*Interventi per i quali spetta la detrazione del 65 per cento*”, è infine sostituito il seguente rigo:

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--|
| 16 | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto | 15.000 | 23.077 | Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 |
|----|--|--------|--------|--|

- aa) a pag. 98, nel paragrafo “*Bonus facciate influente dal punto di vista termico*”, è infine aggiunta la seguente frase “*La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, nella misura del 90%.*”;
- bb) a pag. 100, nelle istruzioni al codice ‘7’, nel penultimo rigo, le parole “*delle spese*” sono sostituite con “*della detrazione*”; al codice ‘16’, prima delle parole “*15.000 euro*” sono inserite le seguenti “*23.077 e di detrazione di*”;
- cc) a pag. 101, nelle istruzioni alla colonna 8, dopo il numero ‘7’ sono inserite le parole seguenti “*e 15*”;
- dd) a pag. 102, alla colonna 9 (rata del 110 per cento): dopo le parole “*oppure per le quali nella colonna*” il numero 2 è sostituito con il numero 1;
- ee) a pag. 104, al tredicesimo rigo, dopo le parole “*del 7 maggio 2019.*”, è aggiunto “*I commi 7 e 8 dell’art. 38 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedono una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative, qualora l’investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative. Le modalità applicative sono stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020, (d’ora innanzi decreto).*”

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Tali detrazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, i rispettivi importi di euro 100.000 per il caso degli investimenti in Start Up e di euro 300.000 per gli investimenti in PMI. (articolo 3, commi 1 e 2 del decreto). La detrazione per gli investimenti in start up innovative di cui all'art. 38, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020 è alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria”.

La detrazione per gli investimenti in PMI innovative di cui all'art. 38, comma 8, del decreto legge n. 34, spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all' articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Sull'eventuale importo degli investimenti in PMI eccedente il limite di € 300.000 è detraibile dall'imposta lorda il 30 per cento di detta eccedenza, fermo restando il limite “de minimis”. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.;

ff) a pag. 104, alla colonna 4, dopo “decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3” sono inserite le seguenti parole: “ ‘3’ se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all'art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020; ‘4’ se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all'art.38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020; ‘5’ nel caso d'investimento in PMI innovativa, per l'eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all'art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020”; alla colonna 5, dopo le parole “la percentuale del 30%” le parole “(la percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2019)” sono eliminate e sono aggiunte le seguenti parole “qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero la percentuale del 50%, qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 3 o 4.”; infine, nella descrizione della colonna 8, la colonna 1 è sostituita con colonna 7 e la dicitura “2” è eliminata;

gg)a pag. 104, al rigo RP82 Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida, dopo “spesa effettivamente sostenuta.” è inserita la frase: “Dall'anno d'imposta 2020 la

fruizione di questa detrazione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”;

- hh)** a pag. 108, al rigo LC2, la misura del “95 per cento” è sostituito con il “100 per cento”;
- ii)** a pag. 119, al rigo RN13, le parole “Riportare il 19 per cento ...” a “...nel rigo RP15, col.8” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dal 2020, ai fini del calcolo delle detrazioni, è necessario distinguere tra le spese la cui detrazione deve essere commisurata al reddito in forza dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e ter-quater dell’art. 15 del TUIR da quelle la cui detrazione non deve essere invece commisurata al reddito. Pertanto calcolare:

$$\text{TotaleDetrazionidaRapportare} = \text{RP15 col. 3} \times 0,19 + \text{RP15 col. 5} \times 0,26 + \text{RP15 col. 8} \times 0,90$$

$$\text{Reddito di riferimento} = \text{RN1 col. 1} - \text{RN2} + \text{RS37 col. 14}$$

- Se **Reddito di riferimento** è inferiore o uguale ad euro 120.000:
DetrazionidaRapportareSpettante = TotaleDetrazionidaRapportare
- Se **Reddito di riferimento** è superiore ad euro 120.000 ed inferiore ad euro 240.000:

$$\text{DetrazionidaRapportareSpettante} =$$

$$\frac{240.000 - \text{Reddito di riferimeno}}{120.000} \times \text{TotaleDetrazionidaRapportare}$$

- Se **Reddito di riferimento** è superiore a 240.000:
DetrazionidaRapportareSpettante = 0

L'importo del rigo RN13 deve essere uguale a **DetrazionidaRapportareSpettante** + RP15 col.2 x 0,19 + RP15 col.4 x 0,26 + RP15 col.6 x 0,30 + RP15 col.7 x 0,35”;

- ii) a pag. 119, al rigo RN15, dopo il rigo RP60, aggiungere “colonna 1 ed il 110 per cento del rigo RP60 colonna 2”, al rigo RN17 le parole “La misura dell’agevolazione sarà definita con l’emanazione del d.P.C.M. previsto per l’anno d’imposta 2020” sono sostituite da “583,00 euro”; inoltre, al rigo RN17, le parole da “Il rigo RN17, col. 2a colonna 2 del rigo RP83.” sono sostituite con “L’importo del rigo RN17, col. 2 deve essere uguale alla somma di DetrazionidaRapportareSpettante + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 1) + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 2) nel limite del 30% dell’imposta lorda + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 3);
- ll) a pag. 123, alla formula Totale Credito Spettante, è eliminata la formula + (CR15 col. 3* 0,65/3 ed è aggiunta “- LM40 col.10 e a pag. 125, alla colonna 6 credito bonifica ambientale, alla formula Totale Credito, la col. 4 è sostituita con col. 6;
- mm) a pag. 128, al rigo RN41, nell’intestazione dopo “incapienti” è aggiunta la parola “o già fruiti” e dopo le parole “imposta lorda.” della colonna 2 è aggiunta la seguente frase: “Nella **colonna 3** deve essere indicato l’importo del Bonus vacanze oggetto di restituzione, ossia l’importo esposto al rigo RP83, col. 2, nel caso in cui sia stato indicato il codice 4 nella colonna 1 di rigo RP83.”; inoltre, al rigo RN42, sono eliminate le parole “La colonna 2 deve essere compilata solo se.....entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’Imu e/o di altre imposte” e la colonna “3” è sostituita con “2”;
- nn) a pag. 129, alla formula BonusSpettante, il rigo RC6 col.1 è sostituito con RC6 col.3;
- oo) a pag. 130, nel paragrafo, determinazione dell’imposta, è aggiornata la formula: “RN34 col.1 – RN35 col.1 - RN36 col.2 + RN37 col.1 + RN38 col.3 - RN38 col.6 + RN39 col.1 + RN39 col.2 + RN41 col.1 + RN41 col.2 + RN41 col.3 - RN42 col.1 + RN42 col.2 - RN43 col.2 + RN43 col.3 - RN43 col.5 + RN43 col.6 + RL32 col.2”;
- pp) a pag. 132, nel paragrafo 9, rigo RN47, aggiungere nella parentesi dopo la colonna 38, “e 43”;
- qq) a pag. 134, per la Provincia di Bolzano, dopo le parole (considerare zero se il risultato è negativo), è inserito “ai contribuenti con reddito imponibile superiore a euro 75.000, si applica l’aliquota del 1,73 per cento”;
- rr) a pag. 135, nel paragrafo relativo alla Provincia di Trento dopo la parola 1,23 per cento eliminare “sull’intero imponibile” e aggiungere “fino a 55.000 euro e del 1,73 per cento sulla parte eccedente 55.000 euro.”;

- ss) a pag. 136, al rigo RV11, nella colonna 2, dopo “Certificazione Unica 2021.” inserire le seguenti parole *“Indicare, in questo rigo, anche l’importo dell’addizionale comunale versato a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2020 con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello REDDITI 2020.”* ed eliminare da **“nella colonna 3.....”** fino a *“Redditi 2020”*;
- tt) a pag. 152, nel settimo rigo della prima colonna, dopo la parola *“veicoli”* sono inserite le seguenti *“e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità”*;
- uu) a pag. 158, nella tabella 12, la seconda colonna, denominata *“Nuovi comuni nati dal 2016 al 1° gennaio 2020 da Fusione Comuni”* è modificata con *“Nuovi comuni nati dal 2016 al 2020 da Fusione Comuni”*.

➤ *Fascicolo 2 – Istruzioni*

- a) a pag. 5, alla fine del secondo punto elenco è eliminata la frase *“la fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione dell’apposito decreto previsto dalla norma.”*;
- b) a pag. 6, nel rigo RH11, dopo le parole *“misura limitata del”* il numero *“40”* è sostituito con *“60”*.

➤ *Fascicolo 3 – Modello*

- a) nel quadro RS, nella descrizione del rigo RS38, colonne 10 e 11, leggasi *“Conferimenti in luogo di Confrimenti”*;
- b) nel quadro RS è eliminato il rigo RS149 e, nel rigo RS401, è aggiunta la colonna 11A denominata *“Codice CAR”*;
- c) nel quadro RS, al rigo RS347 è aggiunta la colonna 43 denominata *“Deduz. Erogazioni Liberali RPF 2019”*;
- d) nel quadro RQ, nella descrizione della sezione XXII le parole *“(art. 1, comma 66, L. 145/2018)”* sono sostituite da *“(art. 1, comma 690, L.160/2019)”*
- e) nel quadro RU, al rigo RU130, il campo valuta di colonna 4, è sostituito con casella da barrare;

f) nel quadro CE, a margine della sezione III è inserita la casella denominata “Art. 8 d.lgs. n. 142/2018”;

➤ *Fascicolo 3 – Istruzioni*

- a) a pag. 4, al sesto capoverso delle generalità del paragrafo “3. Istruzioni per la compilazione del quadro RE”, la dicitura “e nei tre successivi” è sostituita con “e nei cinque successivi”;
- b) a pag. 5, al codice “5”, le parole “sono stabilite con apposito decreto. La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di tale decreto” sono sostituite con “sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.”
- c) a pag. 10, dopo l’elenco puntato relativo ai codici 2 e 4, è inserita la seguente frase: “I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono compilare la casella “Codice Stato estero posta nel frontespizio della dichiarazione.”
- d) a pag. 37, al rigo LM2, colonna 1, dopo le parole “art. 25 del D.L. n. 34,” è aggiunto il seguente testo “art. 59 del D.L. n. 104”;
- e) a pag. 42, al rigo LM33, colonna 1, dopo le parole “art. 25 del D.L. n. 34,” è aggiunto il seguente testo “art. 59 del D.L. n. 104”;
- f) a pag. 60, nel quadro RS, le istruzioni della sezione “RIDETERMINAZIONE ACCONTO” (rigo RS149) sono eliminate;
- g) a pag. 64, nella tabella delle Zone Franche Urbane, le zone contraddistinte dai codici 48, 49 e 62 sono eliminate;
- h) a pag. 66, al rigo RS401, nell’ “Attenzione” posto al primo capoverso, gli anni 2021, 2019 e 2020 con sostituiti, rispettivamente, da 2022, 2020 e 2021;
- i) a pagina 88, nella tabella recante l’esempio di compilazione dei righe CE1-CE3 per l’indicazione del credito d’imposta estero, le date “2/12/2019” e “30/11/2020”, laddove ricorrono, sono sostituite dalle rispettive date “10/12/2020” e “30/11/2021”;
- l) a pagina 130, al rigo RU130, colonne 1, 2, 3 e 4, la dicitura “La casella 3 va barrata” presente nell’ultimo periodo è sostituita con “La casella 4 va barrata”;
- m) a pagina 136, la tabella relativa ai Codici Aiuto di Stato è integrata con i codici aiuto, le relative descrizioni ed i riferimenti normativi, come da “TABELLA CODICI AIUTI DI STATO” presente alle pagine 237 e 238 delle istruzioni al modello Redditi SP 2021.